

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI**

Oggetto: Gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica. Modifica art. 8 – Rapporti finanziari. Approvazione schema di Atto aggiuntivo e Testo coordinato. Proroga della Convenzione. Approvazione schema di Atto aggiuntivo e Testo coordinato

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di giugno alle ore 17:00 presso la sede della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra.)			REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 183 L.R. 03 maggio 2018, n. 2)	
Presenti i Signori:		Assenti	G	I
SANTUARI Simone	<i>Presidente</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONA Martino	<i>Sindaco di Albiano</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAOLAZZI Matteo	<i>Sindaco di Altavalle</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERRAZZA Alessandra	<i>Sindaco di Cembra Lisignago</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STONFER Vittorio	<i>Sindaco di Giovo</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIACOMELLI Antonio	<i>Sindaco Lona Lases</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VILLACI Pierangelo	<i>Sindaco di Segonzano</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SIGHEL Rosalba	<i>Sindaco di Sover</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(G = giustificato I = ingiustificato)			Certifico Io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicata per estratto dal giorno 12/06/2024 al giorno 22/06/2024 all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. Addì 12/06/2024 IL SEGRETARIO GENERALE dott. Paolo Tabarelli de Fatis	

Assiste il Segretario generale dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SANTUARI SIMONE, previsto dall'art. 13 della L.P. n. 7 dd. 6 luglio 2022, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 25/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità della Valle di Cembra nella persona del sig. Simone Santuari;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 25/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.

Premesso che:

- con decreto n. 147 dd. 30/12/2011 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità della Valle dei Laghi, ai sensi della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle dell'Adige a titolo di delega dalla Provincia sul territorio di competenza della predetta Comunità; tra dette funzioni rientra la materia relativa all'assistenza scolastica;
- le funzioni amministrative legate all'assistenza scolastica di cui alla L.P. 7 agosto 2006, n. 5, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della Legge di riforma istituzionale, sono state trasferite ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità di Valle;
- la Comunità della Valle dei Laghi gestisce, in qualità di Ente capofila, i servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica tra le Comunità della Valle dei Laghi e di Cembra e il Territorio Val d'Adige a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione Rep. 3/2012, come da ultimo modificata con Atto aggiuntivo Rep. n. 40/2022.

Posto che in occasione dei Tavoli Politico – Tecnico di data 25/11/2022 e 29/06/2023 si è stabilito di ricomprendere nel bilancio della Gestione associata anche le spese relative alla gestione amministrativa del servizio, e ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica dell'art. 8 della convenzione, rubricato “*Rapporti finanziari*”, al fine di formalizzare tale nuova impostazione del relativo prospetto contabile.

Vista la proposta di modifica del suddetto art. 8, concordata tra le parti, come segue:

Versione in vigore	Nuova versione
<p>Art. 8 <i>Rapporti finanziari</i></p> <p>1. Con riferimento al servizio di ristorazione scolastica, le parti convengono che i relativi costi, con esclusione dei costi riferiti alla gestione amministrativa dello stesso, siano coperti totalmente in via preventiva dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.). La Comunità capofila s’impegna, inoltre, ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e d’incentivazione riferite alla gestione della ristorazione scolastica. La Comunità capofila informa nel corso della gestione gli Enti convenzionati sulla possibile mancata copertura totale dei costi, in modo che gli stessi possano integrare la loro compartecipazione a mera copertura delle spese, in proporzione al numero dei pasti consumati nell’anno scolastico precedente presso le mense scolastiche ed in ragione della loro dislocazione.</p>	<p>Art. 8 <i>Rapporti finanziari</i></p> <p>1. Con riferimento al servizio di ristorazione scolastica, le parti convengono che i relativi costi, con esclusione dei costi riferiti alla gestione amministrativa dello stesso, compresi i costi riferiti alla gestione amministrativa, siano coperti totalmente in via preventiva dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.). La Comunità capofila s’impegna, inoltre, ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e d’incentivazione riferite alla gestione della ristorazione scolastica. La Comunità capofila informa in modo tempestivo nel corso della gestione gli Enti convenzionati sulla possibile mancata copertura totale dei costi per il servizio di ristorazione scolastica in modo che gli stessi possano integrare la loro compartecipazione a mera copertura delle spese, in proporzione al numero dei pasti consumati nell’anno scolastico precedente presso le mense scolastiche ed in ragione della loro dislocazione. Ciascun ente si impegna a integrare con risorse proprie le eventuali maggiori spese che non trovano copertura con i finanziamenti in</p>

<p>Ciascun Ente convenzionato si impegna a coprire con proprie risorse le spese derivanti da politiche tariffarie differenziate o le maggiori spese derivanti dall'attivazione/ampliamento di servizi non rispondenti agli standard minimi fissati dalla programmazione.</p> <p>Qualora, invece, i trasferimenti e i contributi fossero d'importo maggiore rispetto alla copertura del costo del servizio, le modalità di utilizzo delle eventuali eccedenze sarà disposto dal Tavolo tecnico di coordinamento, preferibilmente tramite destinazione a copertura dei costi relativi all'anno scolastico successivo.</p>	<p><i>parola secondo i criteri di seguito indicati.</i></p> <p>Ciascun Ente convenzionato si impegna a coprire con risorse proprie le spese derivanti da politiche tariffarie differenziate o le maggiori spese derivanti dall'attivazione/ampliamento di servizi non rispondenti agli standard minimi fissati dalla programmazione.</p> <p><i>Entro e non oltre il 30 ottobre la Comunità capofila deve provvedere ad effettuare la comunicazione formale dell'importo presunto delle spese che dovessero rimanere a carico delle Comunità e dei Comuni convenzionati per permettere a ciascun Ente di impegnare, entro l'anno di competenza, le somme necessarie alla loro copertura. Tali eventuali maggiori costi, compresi quelli eventualmente riferibili alla gestione amministrativa delle attività e quindi ricomprendendo fra gli stessi sia quelli del personale che quelli per l'acquisto di beni e servizi (carta, stampati, manutenzioni, telefono, costi amministrativi generali, contenziosi, affitti, noleggi, ecc., quantificati anche in via forfettaria dalla Comunità capofila), saranno ripartiti fra le Comunità e i Comuni in proporzione al numero dei pasti consumati nell'anno scolastico precedente presso le mense scolastiche in ragione della loro dislocazione. La ripartizione dei costi avverrà in ogni caso al netto di eventuali risorse provinciali destinate alla Comunità capofila a copertura dei costi della gestione amministrativa, comprese eventuali risorse assegnate a copertura del personale destinato alla gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione.</i></p> <p><i>I maggiori costi derivanti da decisioni adottate da ciascuna Comunità o Comune convenzionato saranno invece posti ad esclusivo carico della medesima. Il trasferimento alla Capofila delle quote a carico di Comunità e Comuni convenzionati dovrà essere eseguito ad avvenuta approvazione della relativa rendicontazione, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di competenza, entro 30 giorni dalla relativa richiesta di copertura.</i></p> <p>Qualora, invece, i trasferimenti e i contributi <i>la copertura derivante dal trasferimento provinciale, dalle quote di compartecipazione delle famiglie e da tutte le altre entrate (fondi AIMA, IVA a credito, ecc.)</i> fossero d'importo maggiore rispetto alla copertura del costo del servizio, le modalità di utilizzo delle eventuali eccedenze saranno disposte dal Tavolo tecnico di coordinamento, ma comunque preferibilmente destinate alla copertura dei costi del servizio nell'esercizio successivo.</p>
<p>2. Gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio di cui alla lettera b) dell'articolo 3 sono principalmente</p>	<p>2. Identico</p>

<p>coperti dai trasferimenti provinciali; nel caso in cui questi ultimi non fossero sufficienti gli ulteriori oneri sono sostenuti dalle Comunità e dai Comuni convenzionati in proporzione all'entità degli interventi concessi a favore degli utenti residenti nel proprio territorio. Nel riparto degli oneri relativi alla concessione degli assegni di studio, delle facilitazioni di viaggio e degli altri interventi, si tiene altresì conto delle discipline diverse eventualmente approvate dalle Comunità e dai Comuni convenzionati imputando alle stesse il relativo maggiore onere o la minore spesa.</p>	
<p>3. I costi relativi alla gestione amministrativa delle attività, ricomprendendo fra gli stessi sia quelli del personale, sia quelli per l'acquisto di beni e servizi (carta, stampati, manutenzioni, telefono, costi amministrativi generali, contenziosi, affitti, noleggi, ecc., quantificati anche in via forfettaria dalla Comunità capofila) sono sostenuti dalle Comunità e dai Comuni convenzionati e ripartiti proporzionalmente al numero dei pasti consumati nell'anno scolastico precedente presso le mense scolastiche ed in ragione della loro dislocazione, salvo i maggiori costi derivanti da decisioni adottate da ciascun Ente convenzionato che vanno posti a suo carico. La ripartizione dei costi avviene al netto di eventuali risorse provinciali destinate alla Comunità capofila a copertura dei costi della presente gestione amministrativa, comprese eventuali risorse assegnate a copertura del personale destinato alla gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione.</p>	<p>3. Comma abrogato</p>
<p>4. Compete alla Comunità capofila prevedere la spesa necessaria per la gestione amministrativa dei servizi comunicandone, entro il 31 agosto antecedente l'anno di competenza, al Tavolo tecnico di coordinamento l'ammontare e il riparto tra le Comunità e i Comuni convenzionati. Una volta definito il preventivo di riparto le Comunità e i Comuni convenzionati versano alla Comunità capofila la quota a loro carico come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acconto del 60% entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario di competenza; 2. saldo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità capofila, ad avvenuta approvazione della relativa rendicontazione. <p>L'eventuale andamento delle spese eccedente la somma preventivata va prontamente comunicata ai componenti del Tavolo tecnico di coordinamento, per l'adozione degli atti conseguenti da parte degli Enti convenzionati. Inoltre la Comunità capofila provvede ad effettuare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la rendicontazione delle spese sostenute e il conguaglio delle stesse.</p>	<p>4. Comma abrogato</p>
<p>5. Per il primo anno di validità della presente</p>	<p>5. Comma abrogato</p>

convenzione il prospetto della spesa, il riparto della stessa tra le Comunità e i Comuni convenzionati e le modalità di versamento della compartecipazione sono allegati al presente atto.	
--	--

Posto inoltre che la convenzione di cui sopra è in scadenza il prossimo 31 agosto 2024 e che in occasione del Tavolo Politico – Tecnico di data 05.03.2024 gli Enti aderenti hanno manifestato l'intenzione di prolungarne la durata fino al 31 agosto 2029

Vista la proposta di modifica dell'art. 11 della Convenzione, concordata tra le parti, come segue:

Versione in vigore	Nuova versione
Art. 11 Durata, modifiche e scioglimento 1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2024, salvo proroga deliberata dai competenti organi di ciascun Ente convenzionato.	Art. 11 Durata, modifiche e scioglimento 1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2024 31 agosto 2029, salvo proroga deliberata dai competenti organi di ciascun Ente convenzionato.

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica della Convenzione Rep. 3/2012 di data 01.03.2012 degli Atti privati della Comunità della Valle dei Laghi, già modificata ed integrata con Atto aggiuntivo Rep. n. 29/2014, Atto aggiuntivo Rep. n. 47/2018, Atto aggiuntivo Rep. 42/2019 e Atto aggiuntivo Rep. 40/2022, per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, approvando i due nuovi Atti aggiuntivi i cui schema sono allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2).

Ritenuto altresì, in considerazione dei molteplici interventi modificativi ed integrativi intervenuti sul testo originario, di riapprovare il Testo unico della Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, coordinato con le modifiche apportate con tutti gli atti aggiuntivi nel frattempo approvati, anch'esso allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).

Dopo ampia ed articolata discussione riportata nel verbale di seduta;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
- con decreto del Presidente della Comunità n. 176 del 22 dicembre 2023 è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 – 2026;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 7 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, la modifica dell'art. 8 della Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica e la proroga della stessa al 31 agosto 2029, come in premessa esposto;
2. di approvare conseguentemente gli schemi di Atto aggiuntivo allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2);
3. di dare atto che per effetto delle modifiche e integrazioni apportate dagli Atti aggiuntivi successivi all'approvazione della Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, Rep. 3/2012 degli Atti privati della Comunità della Valle dei Laghi, la Convenzione in vigore è quello risultante dal documento "Testo Unico della Convenzione Rep. Atti privati della Comunità della Valle dei Laghi n. 3/2012, coordinato con le modifiche e integrazioni disposte con Atto aggiuntivo Rep. 29/2014, con Atto aggiuntivo Rep. 47/2018, con Atto aggiuntivo Rep. 42/2019, con Atto aggiuntivo Rep. 40/2022 e con Atto aggiuntivo Rep. ____/2024", il cui schema è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Ed inoltre con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 7 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire entro breve l'adozione degli atti conseguenti;

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 20/05/2024 avente per oggetto:

Gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica. Modifica art. 8 – Rapporti finanziari. Approvazione schema di Atto aggiuntivo e Testo coordinato. Proroga della Convenzione. Approvazione schema di Atto aggiuntivo e Testo coordinato

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 10/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Cembra Lisignago, lì 10/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Simone Santuari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cembra Lisignago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ



Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.



Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Cembra Lisignago, lì 12/06/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis